

D.D. n. _____

prot. n. _____ del _____

Oggetto: indizione elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** l'art. 33, comma 4, dello Statuto, disciplinante la composizione dei consigli di corso di studi, il quale afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze studentesche:
- *una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;*
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.D. 284 del 03/11/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali per il biennio 2021/2023;
- Viste** le circolari prot. n. 129501 del 04/08/2023 e prot. n. 146879 del 28/09/2023 relative alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali dei Dipartimenti;
- Considerato** che la suddetta circolare prot. n. 146879/2023 prevede la deroga dalla tempistica regolamentare delle procedure elettorali;
- Visto** l'art. 62, comma 4°, del vigente Regolamento Elettorale del vigente Regolamento Elettorale, con il quale il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, indica:
- il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - i membri della commissione elettorale;
 - il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - la data della votazione che deve essere compresa tra il sessantesimo e il settantesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione in seno al Consiglio del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali di:

- *n. 9 rappresentanti degli iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca*

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è il dott. Pasquale Galiero, in servizio presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sita in via Perla, 21 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE).

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento trenta giorni prima delle votazioni.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, **entro le ore 12:00 del 20 novembre 2023.**

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto.

Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre la firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, dal 21 al 28 novembre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio.

Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Commissione elettorale di Dipartimento

La Commissione elettorale di Dipartimento è composta dai seguenti componenti:

- dott.ssa Maria Carla De Feo
- dott.ssa Enza Laudando
- sig.ra Concetta Limone

Art. 6 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo

il giorno **12 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 16:00,**

il giorno **13 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 14:00,**

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere **massimo tre preferenze**.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dagli artt. 11 e 69 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo e pubblicizzato sul sito web di Dipartimento (sezione Elezioni).

Santa Maria Capua Vetere, 09 novembre 2023

Il Direttore del Dipartimento
prof. Giulio Sodano